

Spett.le  
ENPAIA - Ente Nazionale di  
Previdenza per gli Addetti e per gli  
Impiegati in Agricoltura

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
BANCA DEPOSITARIA E SERVIZI CONNESSI DEL PATRIMONIO MOBILIARE  
DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. E DELLE GESTIONI SEPARATE DEI PERITI  
AGRARI E DEGLI AGROTECNICI

CIG 9505409FA3 numero di gara 8811737  
ALLEGATO E - SCHEMA DI CONTRATTO

CIG 9505409FA3 numero di gara 8811737  
Committente: Fondazione ENPAIA  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Domenico Di Bagno  
Recapito P.E.C.: .....

**CONTRATTO DI APPALTO**

Tra

la Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli impiegati  
in Agricoltura con sede in Roma, V.le Beethoven, 48 cod. fisc. 02070800582 - Partita  
IVA numero 01028511002 in persona del Presidente e legale rappresentante *pro  
tempore* .....

Di seguito definita **Committente**.

E

\*\*\*, con sede legale in\*\*\*, C.F. e P.IVA ..... Via  
....., cap ....., in persona del  
.....e legale rappresentante, nato/a a ....., il  
....., residente in ....., Via ..... C.F.  
.....

Di seguito definito **Appaltatore**

Premesso che

## **Allegato E**

- Con delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 14 settembre 2022, il Committente ha deliberato di affidare il servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici per la durata di 5 anni mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016 (di seguito anche "**Codice**") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
- In esito alla procedura di cui al precedente punto l'Appaltatore è risultato aggiudicatario e si è pertanto obbligato a fornire i servizi oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini previsti dai documenti di gara nonché dall'offerta presentata, sia tecnica che economica.
- L'Appaltatore ha prestato la garanzia definitiva di importo pari a \_\_\_\_\_a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Tanto premesso le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo convengono e stipulano

### **Art. 1 - Premesse e allegati**

Le premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale al pari dei documenti allegati.

Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Disciplinare di gara, Capitolato tecnico, Offerta Economica e Offerta tecnica.

### **Articolo 2 - Oggetto**

Il contratto ha per oggetto il servizio di banca depositaria e servizi connessi al patrimonio mobiliare della Fondazione E.N.P.A.I.A. e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, come meglio specificato nel Capitolato.

In particolare, sono oggetto del servizio di banca depositaria i seguenti servizi:

1. Custodia ed Amministrazione
2. Reporting sulla composizione dei Portafogli anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti delle Autorità di vigilanza
3. Regolamento

## **Allegato E**

4. Controllo
5. Valorizzazione del Patrimonio
6. Fiscalità e Tax reclaim
7. Analisi di portafoglio e calcolo dei rendimenti

### **Articolo 3 – Durata**

Il presente contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Il contratto non è tacitamente rinnovabile e si intenderà cessato alla scadenza senza necessità di disdetta. È facoltà del Committente esercitare, prima della scadenza contrattuale, l'opzione di proroga tecnica – prevista dai documenti di gara – per la durata massima di 6 (sei) mesi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto nel periodo di proroga tecnica ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 4 – Corrispettivo e fatturazione**

Il corrispettivo per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di affidamento è determinato mediante l'applicazione delle commissioni annuali fisse e onnicomprensive offerte in sede di gara, applicate alle diverse componenti del patrimonio.

La fatturazione dei servizi dovrà avvenire per singola Gestione e con cadenza trimestrale. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura.

Sull'importo dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno operate le detrazioni delle somme eventualmente dovute a titolo di penali per inadempienze o per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

### **Articolo 5 – Divieto di cessione e di subappalto**

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente contratto.

In considerazione della natura dell'affidamento, non è consentito – in conformità alle previsioni di gara – il subappalto.

### **Articolo 6 -Tracciabilità dei flussi finanziari**

Enpaia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.

## **Allegato E**

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il Contratto si risolverà di diritto.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.

### **Articolo 7 - Modalità di esecuzione**

I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore mediante la propria organizzazione ed il proprio personale specializzato, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara e dall'offerta tecnica risultata aggiudicataria, con le tempistiche, le modalità e il livello qualitativo previsto.

L'Appaltatore si obbliga, per tutta la durata del contratto, a mantenere la medesima composizione del gruppo di lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella indicata in sede di gara. Eventuali modifiche della composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente approvate dal Committente e, comunque, non potranno determinare un minor livello di qualità ed esperienza professionale del team rispetto a quanto offerto e valutato in sede di gara; l'Appaltatore si obbliga pertanto a comunicare tempestivamente al Committente eventuali variazioni dei componenti il suddetto gruppo di lavoro, dando evidenza al Committente del *curriculum vitae* dei componenti subentranti, al fine di consentire la verifica del rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

Il Committente si riserva la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo e quantitativo sulle attività svolte dal gruppo di lavoro; qualora il Committente riscontri una non conformità dell'Appaltatore ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più membri del gruppo dandone adeguata motivazione.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà nominare una o più persone qualificate quale Responsabile del servizio o di parti autosufficienti di esso per coordinare il personale addetto. Il Responsabile avrà il compito di assicurarsi che il servizio venga svolto regolarmente e in conformità agli impegni contrattuali assunti.

Il Responsabile del servizio dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problemi. L'Appaltatore dovrà altresì nominare,

## **Allegato E**

contestualmente alla nomina del Responsabile del servizio, almeno un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

L'Appaltatore ha il dovere di agevolare il subentro del nuovo appaltatore cui verrà affidato l'espletamento del servizio di banca depositaria alla scadenza del presente contratto o in ogni diverso caso di cessazione dell'efficacia dello stesso, anche a seguito di eventuale recesso o risoluzione, fornendo all'uopo tutte le informazioni e i dati necessari a garantire che il servizio possa essere avviato regolarmente, senza soluzione di continuità e con la medesima tempestività.

### **Articolo 8 - Responsabilità**

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per ogni pregiudizio che la stessa dovesse subire in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento del servizio affidatogli e dal presente contratto.

### **Articolo 9 - Garanzia definitiva**

La garanzia definitiva, prodotta dall'Appaltatore a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e costituita mediante \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_, dovrà essere mantenuta valida ed efficace per tutta la durata contrattuale, compresa l'eventuale proroga, e comunque sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore.

In caso di parziale o totale escussione della cauzione, la stessa dovrà essere prontamente ricostituita a cura e spese dell'Appaltatore. Ove l'Appaltatore non vi provveda, la reintegrazione avverrà a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere. Lo svincolo della cauzione avverrà con le modalità e nei termini di cui all'art. 103 del Codice.

### **Articolo 10 - Penali**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto adempimento del servizio, il Committente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore - ai sensi dell'art. 113- bis comma 4 del Codice - delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Tali penali dovranno essere determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento, e verranno applicate dal giorno della contestazione al giorno in cui le attività e i servizi

## **Allegato E**

inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Il Committente potrà applicare le penali fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale del Contratto. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore superi il 10% del corrispettivo globale, il Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all' Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

### **Articolo 11 - Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera a) del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione dei costi del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% del valore del contratto, tenuto conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC per servizi analoghi, degli elenchi prezzi rilevati dall'ISTAT, e del CCNL di riferimento della Banca Aggiudicataria e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia. La richiesta di revisione dei prezzi deve essere motivata e documentata e, in caso di accoglimento, si procederà a compensazione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse dell'Ente.

### **Articolo 12 - Conflitto di interessi**

L'Appaltatore dichiara di non aver assunto incarichi o contratti con terzi che pongano lo stesso in conflitto di interessi nell'assunzione del presente Contratto e si impegna a mantenere tale situazione per tutta la durata del Contratto stesso.

**Articolo 13 – Comunicazioni giornaliere e periodiche**

L'Appaltatore metterà a disposizione tramite apposito portale *Remote banking* le movimentazioni contabili ed estratti conto relative alle operazioni gestite, con cadenza giornaliera.

Il Committente scambia dati ed informazioni con l'Appaltatore e impartisce istruzioni per l'espletamento delle funzioni riguardanti il Patrimonio Mobiliare.

Il Committente comunica all'Appaltatore i nominativi dei soggetti che, per conto della medesima, sono autorizzati, subordinatamente al deposito dello specimen di firma, ad operare su ogni singolo conto e deposito titoli.

Fermo quanto sopra, il Committente si impegna a fornire tempestivamente, di propria iniziativa o su richiesta di Appaltatore, qualunque documento o informazione si rendesse necessario per i fini connessi all'espletamento dell'incarico alla stessa conferito, nonché a fornire chiarimenti di sua competenza, anche scritti, sulle operazioni effettuate.

**Articolo 14 – Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dal Committente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Committente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Committente.

Si rinvia ad ogni modo a quanto previsto e stabilito dall'art. 106 del Codice.

**Articolo 15 - Clausola risolutiva**

Il Committente può risolvere il contratto dopo tre inadempienze dell'Appaltatore nell'arco di tre mesi, contestate tramite PEC, in ordine alla corretta e regolare esecuzione del servizio.

Salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, il contratto è risolto dal Committente nei seguenti casi:

- cessione di tutto o di parte dell'oggetto del contratto;

## **Allegato E**

- comunicazione dalla prefettura di informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 159/2011.

### **Articolo 16 - Recesso**

Il Committente, si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 109 del Codice, il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso scritto di 20 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso. Resta inteso che in questi casi di recesso da parte del Committente l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento e/o indennizzo di alcun tipo, e si procederà esclusivamente al pagamento dei servizi prestati fino al momento dell'efficacia della comunicazione di recesso da parte del Committente.

### **Articolo 17 - Disposizioni generali**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

### **Articolo 18 - Foro competente**

Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

### **Articolo 19 - Spese di contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione.

### **Articolo 20 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (c.d. Regolamento Generale per la protezione dei dati personali – c.d. Gdpr) e del D.Lgs. 139/2021, i dati personali vengono raccolti e utilizzati ai fini dell'espletamento della procedura o di parte di essa. Il titolare per il trattamento dei dati è la Fondazione E.N.P.A.I.A. I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti.

### **Articolo 21 - Norme di chiusura**

Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti



## Allegato E

nel loro complesso.

L'Appaltatore

Il Committente

-----

-----

L'Appaltatore dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere considerato in maniera particolareggiata quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito riportate.

Articolo 2 - Oggetto, Art. 3 - Durata, Art. 4 - Corrispettivo e fatturazione, Articolo 5 - Divieto di cessione e di subappalto, Articolo 6 -Tracciabilità dei flussi finanziari, Articolo 7 - Modalità di esecuzione, Articolo 8 - Responsabilità, Articolo 9 - Garanzia definitiva, Art. 10 - Penali, Art. 11 - Revisione dei prezzi, Art. 12 - Conflitto di interessi, Art. 13 - Comunicazioni giornaliere e periodiche, Art. 14 - Divieto di modifiche introdotte dall'Appaltatore, Articolo 15 - Clausola risolutiva, Art. 16 - Recesso, Articolo 17 - Disposizioni generali, Articolo 18 - Foro competente, Articolo 19 - Spese di contratto, Articolo 20 - Trattamento dei dati personali, Art. 21 - Norme di chiusura.

L'Appaltatore

Il Committente

-----

-----

## **Allegato E**